

COMUNE DI LANUSEI  
PROVINCIA DI NUORO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 119 del 29.7.95

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'anno millenovecento novantacinque e questo giorno ventinove  
 del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale,  
 a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 21.7.95 n. 6041 pubblica di convocazione  
 Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di convocazione  
 Presiede la seduta il Sig. ENRICO LAI  
 Dei consiglieri comunali sono presenti n. 13 e assenti sebbene invitati n. 4 come segue

COGNOME E NOME	Presente	Ausente
1 LAI Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ARESU Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 PITTAU Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 MARCIALIS Irene	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 CASTOLDI Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 REGAS Alessio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 PEROTTI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 PUSCEDDU Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 MASIA Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ZITO Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 PISCHEDDA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 MARONGIU Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13 PILIA Bruno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 CONTU Aldo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15 MELONI Amalia Riccardia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16 ALTERIO Armando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 PIEROTTI Giampiero Renzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fra gli assenti sono giustificati (A) 289 del T.C.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott. ALBERTO DOA  
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:  
 - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;  
 - il Segretario comunale, per quanto riguarda concerne la responsabilità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8-Giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere FAVOREVOLE come risulta dagli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Premesso che questo Comune si deve dotare di un nuovo strumento operativo che consenta la gestione dei servizi cimiteriali in maniera consona alle complesse disposizioni di legge in materia;

Considerato, quindi, indispensabile approvare un nuovo regolamento di polizia mortuaria, dei servizi funebri e cimiteriali;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

#### d e l i b e r a

Di approvare come approva l'allegato regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali, per far parte integrante e sostanziale del presente atto.



IL PRESIDENTE  
ENRICO IAI

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
ALDO MASIA

IL SEGRETARIO  
ALBERTO DOA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, Legge 8/6/1990, n. 142

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

(CHE la presente deliberazione

è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

come prescritto dall'art. 17 comma 1 legge n. 142/90 (N

REG. PUB.)

11 AGO. 1995

è stata trasmessa con lettera n

in data

11 AGO. 1995

al Co Re Co per

il controllo preventivo di legittimità

(CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 47, comma 2).

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5).

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).



# COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 3  
Del 10 Gennaio 2000

OGGETTO: APPROVAZIONE NORME TRANSITORIE REGOLAMENTO CIMITERIALE.

L'anno duemila e questo giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 04/01/2000 prot. n. 53 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. LAI Enrico - Sindaco pro-tempore

Del consiglieri comunali sono presenti n. M e assenti sebbene invitati n. 6

come segue:

- 1) LAI Enrico	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 2) MASIA Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 3) PISCHEDDA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 4) ARESU Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 5) PITTAU Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 6) CASTOLDI Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 7) TEGAS Alessio	<input type="checkbox"/>	Assente
- 8) PEROTTI Gianni	<input type="checkbox"/>	Assente
- 9) PUSCEDDU Marianna	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 10) ZITO Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 11) MARONGIU Donato	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 12) TEGAS Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 13) PILLA Bruno	<input type="checkbox"/>	Assente
- 14) CONTU Aldo	<input type="checkbox"/>	Assente
- 15) ARESU Sandra	<input checked="" type="checkbox"/>	Presente
- 16) ALTERIO Armando	<input type="checkbox"/>	Assente
- 17) AGUS Sergio Ignazio	<input type="checkbox"/>	Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148) i Signori:

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Alberto Doa

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

come risulta dal prospetto in epigrafe.

**FAVOREVOLE**

Vista la deliberazione consiliare n. 119 del 29/7/95, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali;

Atteso che, in sede di controllo e riordino della situazione esistente di fatto nel Cimitero cittadino, con particolare riferimento alle concessioni, l'Ufficio Tecnico Comunale ha riscontrato alcune problematiche per la cui soluzione non appare sufficiente il disposto del succitato Regolamento;

Considerato, quindi, opportuno stabilire alcune norme transitorie che, al fine di consentire l'entrata a regime del Regolamento, diano risposte alle problematiche evidenziate;

Visto che i problemi evidenziati dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Franco Pisano sono essenzialmente i seguenti:

- Posto che è stato accertato che non esistono concessioni per tumulazioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/42 n. 1880, si ritiene indispensabile intervenire per la soluzione dei casi in cui non è possibile individuare il periodo della tumulazione, ma anche il nominativo o in altri casi eventuali eredi del *de cuius*. La soluzione prospettata consiste intanto, in questi casi, nell'adeguata pubblicizzazione dell'ordinanza sindacale di riesumazione ordinaria e, ove non vengano alla luce interessi di eredi, le aree possano essere riassegnate a terzi. Inoltre, al fine di stabilire un termine certo per la decorrenza delle concessioni per le tumulazioni attualmente utilizzate e per le quali è noto il nominativo del *de cuius* e degli eredi, si propone di fissarne la decorrenza, in via del tutto straordinaria e fino all'entrata a regime, a partire dal 01/01/1998, con stipula di apposito atto formale di nuova concessione;
- Qualora, per la stipula di tale nuova concessione decorrente dal 01/01/1998, si presentasse il caso di una pluralità di eredi interessati al suo rinnovo - e cioè che ne fanno esplicita richiesta - appare indispensabile stabilire, in via provvisoria fino all'entrata a regime di quanto disposto dal Regolamento citato, una scala di priorità per l'assegnazione, sulla base del diritto successorio. In caso di più richiedenti aventi lo stesso grado di parentela con il concessionario originario, il diritto all'assegnazione sarà del più anziano d'età.

Dopo adeguata discussione;

Vista la legge 8/6/90 n. 142 e successive modificazioni;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano:

delibera

Di approvare le norme transitorie da allegare in calce al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 29/7/95, come appresso:

- Nei casi in cui non è possibile individuare il periodo della tumulazione (ma che è sicuramente superiore a dieci anni) ed il nominativo del concessionario o di eventuali eredi del *de cuius*, l'amministrazione provvede a dare adeguata pubblicizzazione dell'ordinanza sindacale di riesumazione ordinaria di cui all'art. 36 del regolamento, nella quale sono stabiliti i termini precisi entro i quali gli interessati possono intervenire nel procedimento e, ove non vengano alla luce interessi di eredi, le aree possano essere riassegnate a terzi.

- Tutte le concessioni per le tumulazioni attualmente utilizzate e per le quali è noto il nominativo del *de cuius* e quindi degli eredi sono decorrenti, in via del tutto straordinaria e fino all'entrata a regime del servizio cimiteriale, dalla data del 01/01/1998, con stipula di apposito atto formale di nuova concessione;
- Qualora in occasione di rinnovo di concessione o di stipula di nuova concessione successiva al 01/01/98 si presentasse il caso di una pluralità di eredi interessati – e cioè che ne fanno espresa richiesta – l'assegnazione sarà effettuata sulla base del diritto successorio. In caso di più richiedenti aventi lo stesso grado di parentela con il concessionario originario, il diritto all'assegnazione sarà del più anziano d'età.

Per il resto valgono le norme del citato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebr e Cimiteriali, approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 29/7/95.


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

PARERE DI CUI ALL'ART. 53 L. 142/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni: Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Lanusei, ..... Il Responsabile ..... 
<b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Lanusei, ..... Il Responsabile .....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

è stata trasmessa con lettera n. 7412 in data 10.2.2000 al Co.Re.Co. per il controllo preventivo di

legittimità ed in pari data all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

DE' stata trasmessa con il prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione per 15

giorni consecutivi.

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo e/o meramente esecutiva di altra deliberazione.

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

decorso ..... giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia

comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, con provvedimento n. .... del

.....

Il

IL SEGRETARIO COMUNALE







*Handwritten signature*

L'IMPIEGATO INCARICATO

CAGLIARI 16/02/2000

50/0V

Al sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO f.to PILLERI  
IL PRESIDENTE f.to SCANU  
IL RELATORE f.to FONCELLINI

- NON RILEVA VIZI DI LEGITTIMITA' -

VISTA LA Relazione dell'ufficio;  
VISTA LA LR. 23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA LA L. 08/06/90 n°142 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA LA LR. 13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

pervenuta il 24/01/2000 e registrata al protocollo n° 000258

VISTA  
Ente: Comune di Lanusei  
Organo: Consiglio  
N° Atto: 3 del 10/01/2000  
Oggetto: APPROVAZIONE NORME TRANSITORIE REGOLAMENTO CIMITERI  
ALE


Comune di Lanusei  
0782 40168  
08045 LANUSEI (NU)

Stamp: COMUNE DI LANUSEI, 002476, 21.03.2000, CLAS, FASC.

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 15/02/2000

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



LANUSEI Luglio 1995

REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA  
COMUNALE

COMUNE DI LANUSEI  
PROVINCIA DI NUORO

*[Handwritten signature]*

DESTRA

SINISTRA

1.ª TERRAZZA

BLOCCO A 17 x 4

BLOCCO B 17 x 2

1.ª TERRAZZA

2.ª TERRAZZA

BLOCCO C 17 x 4

BLOCCO D 17 x 2

2.ª TERRAZZA

3.ª TERRAZZA

BLOCCO E 14 x 3

BLOCCO T 14 x 3

BLOCCO F 14 x 4

BLOCCO S 16 x 4

BLOCCO G 16 x 2

BLOCCO R 17 x 2

4.ª TERRAZZA

3.ª TERRAZZA

BLOCCO Q 12 x 4

5.ª TERRAZZA

4.ª TERRAZZA

BLOCCO H 20 x 4

BLOCCO P 20 x 4

BLOCCO I 12 x 3

9 x 2

6.ª TERRAZZA

5.ª TERRAZZA

6.ª TERRAZZA

7.ª TERRAZZA

BLOCCO O 13 x 4

BLOCCO N 13 x 4

BLOCCO L 23 x 4

BLOCCO M 25 x 4

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso ..... 15  
Art. 13 - (1ª versione) - Trasporti funebri ..... 16

TRASPORTI FUNEBRI

CAPO IV

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro ..... 10  
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri ..... 11  
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e tra-  
sporti ..... 11  
Art. 10 - Fornitura gratuita dei feretri ..... 13  
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento ..... 14

FERETRI

CAPO III

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori ..... 9

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E ORITORI

CAPO II

Art. 1 - Oggetto ..... 5  
Art. 2 - Competenze ..... 6  
Art. 3 - Responsabilità ..... 6  
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento ..... 7  
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico ..... 8

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Titolo I

INDICE

38	Art. 35 - Deposito provvisorio .....
37	Art. 34 - Tumulazione .....
36	Art. 33 - Cippo .....
36	Art. 32 - Inumazione .....

## INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### CAPO III

34	Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale .....
33	Art. 30 - Disposizioni generali .....

## E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO II

32	Art. 29 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione .....
31	Art. 28 - Ammissione nei cimitero o nei reparti speciali .....
30	Art. 27 - Reparti speciali nel cimitero .....
30	Art. 26 - Disposizioni generali - Vigilanza .....
29	Art. 25 - Elenco cimiteri .....

## CIMITERI

### CAPO I

## CIMITERI

### TITOLO II

25	Art. 24 - Rimessa delle autofunebri e sorta autofunebri di pas- saggio .....
24	Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti .....
24	Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero .....
23	Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero .....
22	Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....
21	Art. 19 - Morti per malattie infettive - Diffusione o portatori di radioattività .....
20	Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale .....
20	Art. 17 - Riti religiosi .....
19	Art. 16 - Norme generali per i trasporti .....
18	Art. 15 - Orario dei trasporti .....
18	Art. 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento .....
17	Art. 13 - (2ª versione) - Privativa ed esercizio del servizio di trasporti funebri .....

55	Art. 54 - Sepolture private .....
56	Art. 55 - Durata delle concessioni .....
57	Art. 56 - Modalità di concessione .....
59	Art. 57 - Uso delle sepolture private .....

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE  
CAPO I

CONCESSIONI  
Titolo III

47	Art. 47 - Oratio .....
47	Art. 48 - Disciplina dell'ingresso .....
48	Art. 49 - Divieti speciali .....
49	Art. 50 - Riti funebri .....
50	Art. 51 - Epitaffi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni .....
51	Art. 52 - Fiori e piante ornamentali .....
51	Art. 53 - Materiali ornamentali .....

POLIZIA DEI CIMITERI  
CAPO VI

45	Art. 44 - Crematorio .....
45	Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla crema- zione .....
46	Art. 46 - Urne cinerarie .....

CREMAZIONE  
CAPO V

39	Art. 36 - Esumazioni ordinarie .....
39	Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....
40	Art. 38 - Esumazione straordinaria .....
41	Art. 39 - Esumazioni .....
42	Art. 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....
43	Art. 41 - Raccolta delle ossa .....
43	Art. 42 - Oggetti da recuperare .....
44	Art. 43 - Disponibilità dei materiali .....

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI  
CAPO IV

73	Art. 69 - Accesso al cimitero .....
74	Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....
75	Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale .....
75	Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo .....
76	Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali .....
77	Art. 74 - Orario di lavoro .....
77	Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti .....
77	Art. 76 - Vigilanza .....
78	Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....

### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### CAPO I

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### TITOLO IV

67	Art. 65 - Revoca .....
68	Art. 66 - Decadenza .....
69	Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .....
69	Art. 68 - Estinzione .....

### REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

#### CAPO III

62	Art. 60 - Divisione, subentri .....
64	Art. 61 - Rinnuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni .....
64	Art. 62 - Rinnuncia a concessione di aree libere .....
64	Art. 63 - Rinnuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....
65	Art. 64 - Rinnuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua .....

### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCIA

#### CAPO II

60	Art. 58 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione .....
61	Art. 59 - Costruzione dell'opera - Termini .....



93	Parte I - Concessioni cimiteriali e uso delle sepolture .....
97	Parte II - Diritti cimiteriali .....
98	Parte III - Autorizzazioni e ispezioni cimiteriali .....
99	Parte IV - Operazioni murarie .....
99	Parte V - Trasporti funebri .....

### SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

89	Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....
90	Art. 87 - Cautele .....
90	Art. 88 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria .....
91	Art. 89 - Concessioni pregresse .....
91	Art. 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Muramento del rapporto concessorio .....
92	Art. 91 - Rimessa di carri funebri - Norma transitoria .....

### NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI CAPO II

85	Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti .....
85	Art. 81 - Mappa .....
86	Art. 82 - Annotazioni in mappa .....
87	Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....
87	Art. 84 - Schedario dei defunti .....
88	Art. 85 - Scadenziario delle concessioni .....

### DISPOSIZIONI VARIE CAPO I

### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI TITOLO V

80	Art. 78 - Funzioni - Licenza .....
81	Art. 79 - Divieti .....

### IMPRESE POMPE FUNEBRI CAPO II

NOTA:


1. Nel regolamento si è assunto che o la legge regionale o il coordinatore sanitario della USL abbiano individuato nel Dirigente del Servizio di Igiene pubblica il titolare delle funzioni sanitarie, delegabili a loro volta in funzione della natura e specificità della circolare esplicativa del Ministero della Sanità sul DPR 10/9/1990 n. 285.

2. I testi contenuti entro parentesi quadre sono da considerarsi opzionali.

3. Il regolamento è da considerarsi applicato in combinazione con gli orientamenti interpretativi del DPR 10/9/1990 n. 285 predisposti da FEDERGASACQUA, FENIOF, FIC e SPECIAL-LEGNO.

4. Si tiene conto della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

TITOLO I



CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cimiteri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### Responsabilità

#### Art. 3

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

### Competenze

#### Art. 2

#### Art. 4

#### Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cimitero comune;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## Atti a disposizione del pubblico

### Art. 5

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.



## CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

### Art. 6

#### Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Deposizione della salma nel feretro

#### Art. 7

CAPO III  
FERETRI

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente;
- b) per tumulazione:
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- a) per inumazione:
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

#### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

#### Art. 9

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uso incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### Verifica e chiusura feretri

#### Art. 8

- te chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è de-

stinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valore o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### Art. 10 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## Piastrina di riconoscimento

### Art. II

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposta piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

### Art. 12

#### Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il

prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### Trasporti Funebri

#### Art. 13

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10 settembre 1990 n. 285.

#### Art. 14

### Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;
  - [avvertenza: questa elencazione è meramente esemplificativa e può essere ampliata o ristretta a secondo degli usi, costumi e tradizioni locali]
  - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

#### Art. 15

### Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.



1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

### Norme generali per i trasporti

#### Art. 16

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
  3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
  4. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.
- Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non

### Trasferimento di salme senza funerale

#### Art. 18

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può restare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### Riti religiosi

#### Art. 17

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa

zione.  
il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.  
trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso  
al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia  
deterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato  
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli

menti per le disinfezioni.  
del correo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti  
prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto  
gente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale  
1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dir-

### Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Art. 19

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli  
Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feli,  
resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui  
al primo comma.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti  
in forma privata, senza correo e con l'esclusione di quello di cui  
al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati  
in tariffa.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente  
dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può an-  
che autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi  
eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo,  
avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e  
chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vi-  
sia dall'esterno.

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di cerataccca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chie-

#### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

#### Art. 20

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.
- non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

#### Art. 21

7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13/1. (1)
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti cenere al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sottuisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

#### Trasporto di ceneri e resti

#### Art. 23

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### Trasporti all'estero o dall'estero

#### Art. 22

#### Art. 24

#### Rimessa delle autofunehri e sosta autofunehri di passaggio


1. Le rimesse delle autofunehri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunehri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.





CIMITIERI

TITOLO II



CAPO I  
CIMITERI

Art. 25

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

I) Monumentale

II) di Circostrizione

1) CIMITERO COMUNALE DI VIA UMBERTO

/=====

a)

b)

2)

a)

b)

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, niere.

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

### Reparti speciali nel cimitero

#### Art. 27

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### Disposizioni generali - Vigilanza

#### Art. 26

### Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

#### Art. 28

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
  2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
  3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.
  4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
  3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
  4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
- compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 29

Ammissione nei cimiteri di Circonscrizione

Nei cimiteri circoscrizionali, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono – di preferenza – accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza avuta nei **DUE** anni precedenti al decesso.

(2) Si suggerisce di stabilire questo termine in 2 anni.

CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI  
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 31.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

## Piano regolatore cimiteriale

### Art. 31

1. Entro **TRE** anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere prelimitare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 50 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) [campi per fosse ad inumazione per sepolture private];

(1) Si suggerisce di stabilire questo termine in 3 anni.



8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

- a) superficie dell'area: cm 250 per cm 140
- b) distanza dai viali: cm 100 su ogni lato
- c) superficie coperta: rapporto di 100 su 100
- d) altezza fuori del piano campagna: cm 60

eccedere le seguenti:  
di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono  
izzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione  
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le loca-

stenti.  
consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esti-  
rati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure  
cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispi-  
cie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle  
6. Il cimiterio comune dovrà avere le dimensioni in superfi-

10 settembre 1990, n. 285.  
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in  
essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R.

- i) cimiterio comune.
- h) ossario comune;
- g) nicchie cinerarie;
- f) cellette ossario;
- e) [manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale)];
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione in-  
dividuale, per famiglie o collettività;

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### Art. 33 Cippo

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

### Art. 32 Inumazione

## CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunta a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie — loculi o cripte — costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

## Tumulazione

### Art. 34

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

## Deposito provvisorio

### Art. 35

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimaazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. A garanzia e richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono praticate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre [escludendo luglio e agosto].
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedere all'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione [e, comunque non oltre ..... mesi successivi alla sepoltura].
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

#### Esumazione straordinaria

#### Art. 38

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

## Estumulazioni

### Art. 39

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

— a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

— su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. (\*)

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la

(\*) Ove nel comune, con legge regionale siano istituiti i municipi, aggiungere: "Copia di esso sarà inoltrata al Pro-Sindaco dei Municipi." Ovviamente, se è istituito un solo municipio, il termine andrà indicato al singolare.

(1) Si suggerisce di stabilire questo termine in 2 anni.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossaieo o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le esumazioni straordinarie, nonché le esumazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### Esumazioni ed esumazioni gratuite e a pagamento

#### Art. 40

9. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- ... (1) ] anni  
sta di esumazione se non siano decorsi almeno [ ... (1) ]  
mento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richie-  
del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgi-  
successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione  
dalla precedente.



1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### Oggetti da recuperare

#### Art. 42

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### Raccolta delle ossa

#### Art. 41

## Disponibilità dei materiali

### Art. 43

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
2. È vietato l'ingresso:
1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

#### Disciplina dell'ingresso

#### Art. 48

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

#### Orario

#### Art. 47

### POLIZIA DEI CIMITERI

#### CAPO VI

(1) Si suggerisce di stabilire questo termine in 6 anni, o più elevato.

- a) fumare, tenere conegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

#### Divieti speciali

#### Art. 49

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
- f) ...
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questa;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni **DIRC**I quando non siano accompagnati da adulti;

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

### Riti funebri

#### Art. 50

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunzierà discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, affidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

- p) ...
- o) qualsiasi attività commerciale;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito

### Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

#### Art. 51

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### Fiori e piante ornamentali

#### Art. 52

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Altrorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinietti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### Materiali ornamentali

#### Art. 53

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qua-

lunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43, in quanto applicabili.



Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

#### Art. 45

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### Crematorio

#### Art. 44

### CREMAZIONE

#### CAPO V


## Urne cinerarie

### Art. 46

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cimitero comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costituiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

CONCESSIONI

TITOLO III



## CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

### Art. 54

#### Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed esumazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di con-

- (1) Si suggerisce di stabilire questo termine in 99 anni, pur con la proposta di verificare la possibilità di una sua riduzione.
- (2) Si suggerisce di stabilire questo termine in 25 anni.

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
2. La durata è fissata:
1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### Durata delle concessioni

#### Art. 55

- se le condizioni di decadenza o di revoca.
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compreso il rimpasto all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - la salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - la/le persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/te;
  - la durata;
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la/le persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/te;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compreso il rimpasto all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- se le condizioni di decadenza o di revoca.
- tratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(2) Si suggerisce di stabilire questo termine in 25 anni.  
(3) Si suggerisce di stabilire questo termine in 10 anni. Si può anche ipotizzare di stabilirlo in 1 anno, in considerazione che questo termine coincide col concetto del lutto.

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma

### Modalità di concessione

#### Art. 56

6. È consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai resti, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di DIECIanni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento con- tabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo [per una sola volta] per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento con- tabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma

c) in TRENTAanni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo [per una sola volta] per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

o ceneri per i focoli e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossariti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai [30(4)] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale in fruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

(4) Si suggerisce di stabilire questo termine in 65 o 70 anni, preferibilmente il secondo.



## Art. 57

### Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di polizia mortuaria almeno <sup>TRE</sup> anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della

(5) Si suggerisce di stabilire questo termine in 3 anni, o maggiore.



(6) Si suggerisce di stabilire questo termine in 3 anni.

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### Costruzione dell'opera - Termini

#### Art. 59

4. Qualora il concessionario non provveda per ~~TRE~~ anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
  5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consultare.
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residui.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, ri-

Divisione, subentri

Art. 60

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

CAPO II

(1) Si suggerisce di stabilire questo termine in 3 anni.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. Trascorso il termine di TRE anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

7. L'aggiornamento della concessione è effettuato dal Comune provvedendo d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

6. L'aggiornamento della concessione è effettuato dal Comune provvedendo d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

5. L'aggiornamento della concessione è effettuato dal Comune provvedendo d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

4. L'aggiornamento della concessione è effettuato dal Comune provvedendo d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

3. L'aggiornamento della concessione è effettuato dal Comune provvedendo d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(2) Nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata,  $n = 25$ .  
La quota è pertanto riferita a  $\frac{2 \times 25}{1} = \frac{50}{1}$  della tariffa in vigore

— per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198

zionale, il rimborso di una somma:

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla

libera da salme, ceneri o resti.

b) l'area non sia stata utilizzata per l'innalzazione o comunque sia

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

ne di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessio-

#### Rinuncia a concessione di aree libere

#### Art. 62

ne alcuna.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizio-

tero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (2)

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno in-

$$\frac{2 \times "N"}{1}$$

rinuncianti, il rimborso di una somma pari

so, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione,

sendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal ca-

quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, es-

ne di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessio-

#### Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

#### Art. 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato



**Art. 64**  
**Rinuncia a concessione di manufatti della durata**  
**di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
  2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
    - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
    - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
  3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.
  4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
- da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Revoca

Art. 65

**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**CAPO III**

Art. 66  
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata chiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cimitero comune.

#### Estinzione

#### Art. 68

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cimitero comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### Provvedimenti conseguenti la decadenza

#### Art. 67



LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI  
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

TITOLO IV



1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

Accesso al cimitero

Art. 69

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

**Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere consentita nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.



1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

#### Recinzione aree - Materiali di scavo

##### Art. 72

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..... necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### Responsabilità - Deposito cauzionale

##### Art. 71

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.
- La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

#### Introduzione e deposito di materiali

#### Art. 73

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può im-

#### Vigilanza

#### Art. 76

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

#### Art. 75

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### Orario di lavoro

#### Art. 74

3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### Art. 77

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti pre-visti dalla legge.

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione anti-tetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

settembre 1990, n. 285.  
tofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10  
esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di au-  
intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora,  
ranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora  
di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sa-  
sso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi  
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il pos-

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- occuparsi della salma;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- so le parrocchie ed enti di culto;
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti  
alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che pres-  
sono:

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, pos-

#### Funzioni - Licenza

#### Art. 78


### IMPRESE POMPE FUNEBRI

#### CAPO II

**Art. 79**  
**Divieti**

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventualità contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;





DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

TITOLO V



1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

### Mappa

### Art. 81

1. All'interno del Cimitero principale [e degli altri Cimiteri] del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, cenere o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Assegnazione gratuita di sepoltura  
a cittadini illustri o benemeriti

### Art. 80

## DISPOSIZIONI VARIE

### CAPO I

- a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

#### Annotazioni in mappa

#### Art. 82

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) la generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

#### Schedario dei defunti

#### Art. 84

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

#### Art. 83

### Scadenziario delle concessioni

#### Art. 85

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II  
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da UNO anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Gli adempimenti di cui all'art. 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro ~~THB~~ anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

- (1) Si suggerisce di stabilire questo termine in 1 anno.
- (2) Si suggerisce di stabilire questo termine in 3 anni.

**Art. 87**  
**Cautela**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

**Art. 88**

**Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dalla Statuto, o, in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 o 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.



1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
- In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasfazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

#### Art. 90 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto consessorio

#### Art. 90

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### Art. 89 Concessioni pregresse

#### Art. 89

**Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

**Art. 91**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

- (1) Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri:
  - a corpo
  - per superficie (es. a metro quadrato) - Per posti "costruendi"
  - nonché, per durata
  - eventualmente, per cimitero o per posizione
- (2) Questa tariffa può essere articolata secondo diversi criteri:
  - a corpo
  - a superficie (es. a metro quadrato)
  - o, eventualmente, se non stabilita in modo uniforme, per durata.

L. 10.000	(02) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 01 che precede, oltre ai diritti di segreteria. [promemoria = valutare l'opportunità di questa tariffa come tariffa autonoma o come tariffa inglobata nella precedente]	L. ZERO
L. ZERO	(03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.	L. ZERO
L. ZERO	(04) Concessione temporanea per 10 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (art. 55/5)	L. ZERO
L. 2.100.000 per 10 ANNI (G.M. 571/91)	(05) Prolungamento della concessione oltre i 10 anni e fino alla durata ordinaria (art. 55/5) Nota: nel caso di un successivo rinnovo dopo la scadenza della concessione a durata ordinaria, la tariffa di rinnovo è quella di cui alla voce 03).	L. ZERO
L. ZERO	(06) Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione (art. 55/6) - Per ogni anno, o sua frazione, di prolungamento	L. ZERO
L. ZERO	(07) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di fosse per inumazione per sepolture private (art. 31/4, lett. b), di cm. Per cm. Per la durata di	L. ZERO
L. ZERO	anni (2)	L. ZERO

**SCHEMA DI TARIFFARIO  
ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

**PREMESSA**

Alle diverse voci è presso riportato un richiamo: in assenza di altra indicazione il richiamo deve intendersi riferito alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale-tipo; generalmente è indicato l'articolo e il comma in base al quale si ha titolo ad esigere la tariffa.

Altre note di richiamo o precisazioni sono indicate tra parentesi quadra e riportate in calce; alcune sono inserite nello schema. Le note, riportate in alcune voci, senza particolari parentesi, costituiscono parte integrante del testo.

Si ricorda che questo schema di tariffario può essere eventualmente articolato, specie per i Comuni di minori dimensioni. In tali casi dovrà essere rivisto da ciascun singolo Comune, eventualmente accorpando voci o utilizzando quelle che si ritengono idonee alla singola realtà locale.

ALLEGATO

**PARTE I**

**CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE**

01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a informazione o tumulazione.

- a. individuale (1)
  - b. per famiglie (1)
  - c. per collettività (1)
- |                              |            |   |
|------------------------------|------------|---|
| L. 600.000 AL. MQ. X 10 ANNI | L. 600.000 | " |
| "                            | "          | " |
| "                            | "          | " |

(1) Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri:  
- a corpo  
- per superficie (es. a metro quadrato) - Per posti "costruendi"  
- nonché, per durata  
- eventualmente, per cimitero o per posizione  
- per tipologia (per feretro, cassette resti, urne cinerarie).

Nota: da adottare nel solo casi si sia prevista questa tipologia.

- 08) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario  
L. ZERO
- 09) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie cinerarie  
L. ZERO
- 10) Uso di nicchie cinerarie in concessione (tariffa da corrispondere dagli interessati ai soggetti individuati dall'art. 79/3 del D.P.R. 285/90) (art. 46/4) (3)  
L. ZERO
- 11) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/4)  
L. ZERO
- 12) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 57/5)  
L. ZERO
- 13) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari (art. 57/6)  
L. ZERO
- 14) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (art. 60/1 e 60/2)  
L. ZERO
- 15) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di segreteria (art. 60/3)  
L. ZERO
- 16) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 60/6)  
L. ZERO

(3) Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri, se non già determinato in sede regolamentare:  
- a corpo  
- per quantità  
- per durata  
- per cimitero.

[promemoria = valutare l'opportunità della introduzione in relazione alla disponibilità di posti salma.]

tura.  
— Per ogni semestre/anno, o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura degli interessati.

22) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati.  
[Nota: la determinazione può essere fatta secondo le modalità da stabilirsi dal Consiglio Comunale; tra le modalità vi può essere il criterio di determinazione della tariffa come moltiplicatore del canone. Se si fa ricorso al criterio di capitalizzazione di cui all'art. 971 C.C. il moltiplicatore si determina in 10, dato l'attuale tenore dell'art. 1284 C.C.. Pertanto può essere opportuno individuare criteri diversi o altre misure del moltiplicatore].

21) Affiancazione del canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costituite dal Comune (art. 58/5).

— ad anno per posto  
L. ZERO

20) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costituite dal Comune (articolo 58/2)

L. ZERO

19) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 35)

L. 500.000

a) cauzione per deposito provvisorio di feretri

L. 50.000

18) Uso del deposito provvisorio di feretri (articolo 35)

L. ZERO

17) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 35)



(6) La previsione può anche essere limitata ad altre voci se presenti; in questo caso è opportuno indicarle esplicitamente nella formulazione della tariffa.

- [Nota: Tariffe oltre ai diritti di segreteria.]
- 01) Iscrizione epigrafe in posto individuale con-  
cesso per una durata da 10 a 30 anni per sal-  
ma/ceneri. L. ZERO
- 02) Iscrizione epigrafe in posto salma indivi-  
duale concesso per anno 99 o in perpetuo,  
ovvero in posto salma collettivo in tomba  
privata per salma/ceneri. L. ZERO
- 03) Collocazione lapide con epigrafe in campo  
comune. L. ZERO
- 04) Collocazione copritomba:  
a) in campo comune L. ZERO  
b) in tomba privata L. ZERO
- 05) Collocazione busti, bassorilievi, sculture:  
a) di valore artistico o di rilevanti dimensioni L. ZERO  
b) di piccole dimensioni anche su cippi in  
campo comune L. ZERO
- 06) Ispezioni in sepolture a tumulazioni plurime L. ZERO
- 07) Servizi di cui al punto 06, se effettuati (6):  
- a. in giorni lavorativi, fuori del normale  
orario - maggiorazione del .....%  
- b. in giorni lavorativi, fuori del normale  
orario e in ore notturne (dalle 22 alle 6) -  
maggiorazione del .....%  
- c. in giorni festivi - maggiorazione del  
.....%  
- d. in giorni festivi e in ore notturne(dalle  
22 alle 6) - maggiorazione del .....%
- 08) Autorizzazione amministrativa alla visita  
dei cimiteri fuori dell'orario, oltre ai diritti  
di segreteria L. ZERO
- 09) Autorizzazione amministrativa all'installa-  
zione di monumenti funebri (art. 51), diver-  
si dai copritomba per le fosse ad innazio-  
ne, oltre ai diritti di segreteria L. ZERO

### AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI CIMITERIALI

#### PARTE III



- (4) I corrispettivi andranno applicati in riduzione così come indicato in tariffa, quando le operazioni sono eseguite contemporaneamente ed interessano la stessa tomba, o riguardano traslazioni successive alla prima tumulazione, purché eseguite in contemporanea.
- (7) Questa tariffa può essere articolata secondo diversi criteri:
- a corpo
  - in relazione al numero delle nicchie cinerarie
  - altri criteri.

(11) Trasporto funebre entro il territorio comunale in applicazione dell'art. 16/1, lettera a,

### TRASPORTI FUNEBRI

#### PARTE V

- |         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| L. ZERO | 01) Apertura loculo.               |
| L. ZERO | 02) Apertura tomba privata:        |
| L. ZERO | a) I operazione (4)                |
| L. ZERO | b) II operazione (4)               |
| L. ZERO | 03) Apertura tomba privata a terra |
| L. ZERO | 04) Chiusura loculo                |
| L. ZERO | 05) Chiusura tomba privata:        |
| L. ZERO | a) I operazione (4)                |
| L. ZERO | b) II operazione (4)               |
| L. ZERO | 06) Chiusura tomba privata a terra |

### OPERAZIONI MURARIE

#### PARTE IV

- 10) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri, oltre ai diritti di segreteria (art. 69/2)
- 11) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di colombari per nicchie cinerarie, oltre ai diritti di segreteria (art. 46/4) (7)

- del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (art. 14/1).  
(8) (\*)
- L. \_\_\_\_\_
- 02) Trasporto da e per altri Comuni o Stato di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (art. 13/3 2ª versione). (9) (\*)
- L. \_\_\_\_\_
- 03) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno del Comune ai sensi dell'art. 19/2 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (art. 13/1 1ª versione). (10) (\*)
- 04) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti civili o religiosi, con prestazioni del personale comunale. (\*)
- L. ZERO
- 05) Sosta in chiesa o in altri luoghi di culto per riti civili o religiosi, oltre minuti (art. 17/2). (\*)
- L. ZERO
- a. senza prestazioni del personale comunale  
— per ulteriori ..... minuti o loro frazione  
L. ZERO
- b. con prestazioni del personale comunale  
— per ulteriori ..... minuti o loro frazione  
L. ZERO
- 06) Trasferimento di salma senza funerale (art. 18/2 e 18/4) (\*)
- L. ZERO
- a. con prestazioni del personale comunale  
L. ZERO
- b. senza prestazioni del personale comunale  
L. ZERO
- 07) Trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, quando non ricorrono i casi del trasporto senza funerale
- del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (art. 14/1).  
(8) (\*)
- Nell'ipotesi di servizio di trasporto funebre svolto con classe unica; nel caso di ipotesi di trasporto con servizio su più classi, tale voce andrà articolata per le diverse classi.
- L'articolazione delle categorie potrebbe essere effettuata tenendo conto delle diverse tipologie dei servizi, trattamenti speciali.
- L'individuazione della tariffa è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che il Comune svolga direttamente o meno il servizio, in quanto tariffa amministrata.
- (\*) Queste tariffe si possono articolare distinguendo i casi "normali" e quelli in cui la salma sia destinata alla cremazione, prevedendo per questo secondo caso tariffe privilegiate, allo scopo di favorire il ricorso a tale forma di sepoltura.
- (9) Questa tariffa è da inserire laddove il Comune abbia assunto il servizio di trasporto funebre con diritto di privata e quindi valga la versione 2ª dell'art. 13.
- (10) Questa tariffa è da inserire laddove necessario. Vedasi nota all'art. 13, versioni 1ª e 2ª, del Regolamento.

(\*) Queste tariffe si possono articolare distinguendo i casi "normali" e quelli in cui la salma sia destinata alla cremazione, prevedendo per questo secondo caso tariffe privilegiate, allo scopo di favorire il ricorso a tale forma di sepoltura.

- o di sosta alla chiesa o altri luoghi di culto (art. 21)
- |         |  |
|---------|--|
| L. ZERO | — a. con prestazioni del personale comunale  |
| L. ZERO | — b. senza prestazioni del personale comunale  |
| L. ZERO | 08) Verifica e chiusura del feretro (art. 8), oltre agli eventuali diritti spettanti all'unità sanitaria locale (*)                  |
| L. ZERO | 09) Verifica del feretro proveniente da altro comune (art. 9), oltre agli eventuali diritti spettanti all'unità sanitaria locale (*) |
| L. ZERO | 10) Uso di camera ardente per esposizione salma. — Per ogni 2 ore o frazione   |
| L. ZERO | 11) Provvedimento di individuazione della località per rimessa di carri funebri, oltre ai diritti di segreteria (art. 24)            |
| L. ZERO | 12) Uso della rimessa comunale per carri funebri o luoghi equiparati (art. 24). — ogni 6 ore di sosta o sua frazione                 |

11